



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 444 del 18/11/2025

Oggetto : CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, EX ART.1, COMMI 816 – 836, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. MODIFICA TARIFFE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di Novembre, alle ore 13:04, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
Sadegholvaad Jamil	Sindaco	Presente
Bellini Chiara	Vice Sindaco	Presente
Bragagni Francesco	Assessore	Presente
Gianfreda Kristian	Assessore	Presente
Lari Michele	Assessore	Presente
Magrini Juri	Assessore	Presente
Mattei Francesca	Assessore	Assente
Montini Anna	Assessore	Presente
Morolli Mattia Mario	Assessore	Presente
Ridolfi Valentina	Assessore	Presente

Totale presenti n. 9 - Totale assenti n. 1

Presiede Jamil Sadegholvaad nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Diodorina Valerino.



OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ex art. 1, commi 816 – 836, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modifica tariffe per le pubbliche affissioni.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 285/92;

RICHIAMATA la disciplina inerente al suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 837 del succitato art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed, in particolare il comma 836, in base al quale:

- *con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;*
- *con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;*
- *i comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati;*

DATO ATTO che l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ex art. 1, commi 816 – 836, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché la determinazione delle relative tariffe e del relativo Regolamento, rientrano tra gli obiettivi strategici attribuiti al Settore Risorse Tributarie, Centro di Responsabilità 52;

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 7 del 18/02/2021 avente ad oggetto: *“Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;*
- l'art. 31 del citato regolamento dal quale si evince che il Comune di Rimini ha valutato di proseguire il servizio di pubbliche affissioni anche per i manifesti aventi rilevanza economica, oltre a quelli contenenti comunicazioni aventi finalità sociali (garantiti dal legislatore), avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano, e precisamente:
 - a) il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione di comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica;
 - b) il servizio gestisce, altresì, le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'ambito dell'esercizio di attività economiche;

VISTA la Delibera di D.G. n. 52 del 23/02/2021 avente ad oggetto: *“Canone patrimoniale di*

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ex art.1, commi 816 - 836, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Approvazione tariffe 2021 per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni”, successivamente modificata con Delibera di D.G. n. 408 del 15/11/2022 avente ad oggetto: “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ex art.1, commi 816 - 836, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 modifica tariffa per le Pubbliche Affissioni”;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817, dell’articolo 1, della Legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1, della Legge 160 del 27 dicembre 2019, con cui sono stabilite le tariffe standard del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTO l’art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’*istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*

RITENUTO, pertanto, che, in assenza di una specifica normativa contraria, la competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

DATO ATTO che per l’anno 2025 non essendo state deliberate nuove tariffe si è automaticamente prorogato l’impianto tariffario presente nel 2022;

PRESO ATTO che il servizio di affissione dei manifesti viene svolto dal Comune di Rimini, in seguito ad affidamento tramite procedura aperta, a soggetti terzi, con le modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Oneri, depositato agli atti del Comune;

CONSIDERATO che:

- con atto Rep. n. 1830 del 18 ottobre 2017, è stato affidato, fino al 30 giugno 2020, il servizio di affissione manifesti negli spazi del pubblico servizio comunale, al C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO – COOPERATIVA SOCIALE A R.L. di Rimini (RN) e alla consorziata esecutrice: LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con sede legale a Rimini (RN) Via Portogallo n. 2;
- con atto Rep. n. 1877 del 05 agosto 2020, è stato rinnovato, fino al 30 giugno 2022, il predetto servizio;
- con determinazione dirigenziale n. 1525 del 23 giugno 2022, e successiva determinazione dirigenziale di rettifica n. 1976 del 10 agosto 2022, esecutive, è stata disposta la proroga tecnica per il periodo 01 luglio 2022 – 31 dicembre 2022, del servizio in oggetto, per il tempo strettamente

necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario della procedura di gara indetta con la medesima determinazione;

- con determinazione dirigenziale n. 2456 del 03 ottobre 2022, a seguito di aggiudicazione definitiva, con atto Rep. 1960 del 27 ottobre 2022, è stato affidato, per la durata di tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, al C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO – COOPERATIVA SOCIALE A R.L il suddetto servizio di affissione manifesti, con facoltà del rinnovo per ulteriori tre anni;
- con determinazione dirigenziale n. 3165 del 13/11/2025, è stato disposto il rinnovo del contratto per anni tre (2026-2027-2028), al C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO – COOPERATIVA SOCIALE A R.L per il suddetto servizio di affissione manifesti;

PRESO ATTO:

- che con comunicazione prot. 389222 del 04/11/2025, l'appaltatore ha accettato il rinnovo del servizio per il triennio 2026-2028, chiedendo, contestualmente, la revisione dei prezzi come previsto dall'art. 3.2 del Disciplinare di gara;
- che con comunicazione prot. 395690 del 07/11/2025, questo Ente ha confermato il rinnovo e ha ritenuto opportuno riconoscere una ulteriore revisione dei prezzi nella misura del 4,5% (calcolato sulla base della differenza tra l'indice Istat FOI del mese di sottoscrizione del contratto (ottobre 2022, indice FOI 117,2) e l'ultimo disponibile di settembre 2025: indice FOI 121,70) sul corrispettivo previsto per ogni singolo manifesto affisso, addivenendo così, al corrispettivo di € 0,87 + IVA a manifesto, a partire dal 01/01/2026;
- nel caso di affissione di manifesti che beneficiano della riduzione del 50% prevista dall'art. 36 del Regolamento CUP, a fronte di un costo di € 0,87 per ciascun manifesto in formato 70x100, il Comune incasserebbe, in base alla tariffa attuale, solamente € 0,83 (pari alla metà della tariffa ordinaria di € 1,66), con un evidente disallineamento tra spesa sostenuta e corrispettivo percepito;

RITENUTO, pertanto, opportuno incrementare la tariffa dei manifesti base formato 70x100, aumentandola da € 1,66 ad € 1,74, confermando per il resto le precedenti tariffe, come dettagliatamente specificato nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di adeguare l'attuale piano tariffario all'esigenza, per il Comune, di coprire le spese di affissione conseguenti al suddetto costo per il triennio dal 2026 – 2028;

OSSERVATO che le tariffe sono state così determinate al fine di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ai sensi del comma 817, articolo 1, della Legge 160 del 27 dicembre 2019, nonché tenendo conto delle previsioni di gettito (prot. n. 386479 del 31/10/2025) per complessivi € 230.000,00 con riferimento al capitolo di entrata 5110 denominato "CUP – EX PP. AA.", sul quale sarà accertato il gettito;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone unico patrimoniale e che pertanto non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente Settore Risorse Tributarie, Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziari (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del

vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **DI INCREMENTARE**, con decorrenza dal 01/01/2026, la tariffa dei manifesti base formato 70x100, aumentandola da € 1,66 ad € 1,74, confermando per il resto le precedenti tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ex art. 1, commi 816 – 836, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni, come da allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune;
 - le tariffe aggiornate, come da allegato A), saranno pubblicate sul sito istituzionale di questo Ente;
 - il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente Settore Risorse Tributarie;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000.

SINDACO

Jamil Sadegholvaad

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino